

**PARERE 30 NOVEMBRE 2017
804/2017/I/GAS**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA
DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE, PREDISPOSTE DAL GESTORE
DEI MERCATI ENERGETICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la Direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: TICORG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 349/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 630/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 630/2017/R/gas);

- la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvata con il decreto 6 marzo 2013 (di seguito: Disciplina MGAS);
- il documento di consultazione del GME 7 novembre 2017, 2/2017;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 19 ottobre 2017, prot. Autorità 38654 del 27 novembre 2017 (di seguito: comunicazione del 19 ottobre 2017);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 24 novembre 2017, prot. Autorità 38624 del 27 novembre 2017 (di seguito: comunicazione del 24 ottobre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, della legge 99/09, prevede che il GME organizzi il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e la Disciplina MGAS, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- le condizioni regolatorie di cui al precedente punto sono raccolte nel testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (TICORG), approvato dall'Autorità con deliberazione 66/2017/R/gas;
- il TICORG prevede che il Mercato del gas in stoccaggio (di seguito: MGS) sia aperto alla negoziazione del gas detenuto presso tutte le imprese di stoccaggio;
- la deliberazione 66/2017/R/gas ha previsto che sino alla stipula delle convenzioni fra operatori e GME funzionali all'assetto sopra richiamato, l'MGS fosse aperto alla sola partecipazione di Stogit;
- con la deliberazione 630/2017/R/gas l'Autorità ha approvato le convenzioni fra il GME e le imprese di stoccaggio, aventi validità dall'1 ottobre 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, prevede che il GME predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica della Disciplina MGAS, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali osservazioni; inoltre, il medesimo comma, prevede che il GME tenga conto delle osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente

- motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.6, della Disciplina MGAS, prevede una procedura per gli interventi urgenti di modifica della stessa Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato; in tal caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul proprio sito internet e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
 - con comunicazioni del 19 ottobre 2017 e del 24 novembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità le proposte di modifica della Disciplina MGAS predisposte dal GME, riguardanti integrazioni relative:
 - a) alla gestione operativa del Mercato del gas in stoccaggio (di seguito: MGS) secondo l'assetto di regime previsto dal TICORG nonché per la gestione degli adempimenti in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento introdotti con la deliberazione 349/2017/R/gas;
 - b) al passaggio dal MWh/giorno al MW quale unità di misura del gas sottostante a ciascun contratto (c.d. *contract size*) dei prodotti attualmente quotati sull'MGAS ad eccezione del mercato del gas in stoccaggio (MGS);
 - in particolare, la proposta di modifica urgente di cui alla lettera a), trasmessa dal GME ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della Disciplina MGAS, consente a Snam Rete Gas di effettuare le c.d. offerte per la neutralità, necessarie alla copertura economica delle operazioni effettuate dal responsabile del bilanciamento in immissione e prelievo, tramite la presentazione, sul MGS di offerte di acquisto e di vendita distinte da quelle formulate per il bilanciamento del sistema di gas naturale;
 - nello specifico, la proposta di modifica di cui alla lettera b), trasmessa dal GME ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, è funzionale ad incrementare la liquidità del mercato uniformando la *contract size* dei prodotti attualmente quotati sull'MGAS a quella adottata sui principali mercati europei, favorendo così l'integrazione con le piattaforme di trading e la confrontabilità delle quotazioni per gli operatori di mercato, e in particolare, per coloro i quali svolgeranno il servizio di *market making*;
 - le predette proposte di modifica della Disciplina MGAS, come predisposte dal GME, risultano coerenti con l'assetto regolatorio di settore.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica della Disciplina MGAS, come predisposte dal GME in quanto funzionali all'attuazione di misure finalizzate a migliorare l'efficienza e la liquidità dei mercati del gas naturale, nonché all'implementazione delle disposizioni in materia di neutralità previste dalla deliberazione 349/2017/R/gas

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica della Disciplina MGAS, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e contenute in allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni